

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

il presidente dell'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni, in una intervista al quotidiano *La Stampa*, di sabato 16 gennaio 1999, ha dichiarato che, a suo parere « le Autorità non rispondono né al Governo, né al Parlamento Italiano », ma, (testualmente), « all'opinione pubblica, ai consumatori e alla sfera dei poteri europei » —:

quale sia il pensiero del Governo su questa originale affermazione che, in sostanza, avvalorava l'ipotesi che i membri delle varie Autorità, eletti dal Parlamento, siano convinti di non dover rendere conto a nessuno del proprio operato, autoassolvendosi così non solo dagli evidenti errori del presente, ma anche da quelli, eventuali (e probabili), del futuro.

(2-01556)

« Nesi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

i recenti fatti criminali di Milano che tanto allarme hanno provocato nell'opinione pubblica italiana, per l'acuirsi di fenomeni criminali che si stanno manifestando anche nel resto del territorio nazionale, hanno evidenziato la necessità di un maggior controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine ma, soprattutto, la carenza di conoscenza del territorio medesimo intesa come continua, costante, parcellizzata presenza anche a livello di quartiere, degli operatori delle forze dell'Ordine, Polizia Municipale compresa;

a detta infatti di numerosi esperti e delle stesse autorità preposte alla tutela

dell'ordine pubblico, la presenza costante su tutto il territorio dei tutori dell'ordine, dotati di sufficiente autonomia investigativa, rappresenterebbe sicuramente un valido strumento per contrastare la criminalità organizzata e non;

nella città di Palermo, notoriamente esposta ai fenomeni criminali più o meno organizzati (mafia-microcriminalità) è stato istituito dall'amministrazione comunale un particolare servizio di controllo del territorio a difesa dell'ambiente e, più in particolare, di repressione dei fenomeni criminali legati al controllo delle discariche e smaltimento dei rifiuti tossici;

tale servizio, denominato Nopa (Nucleo Operativo Protezione Ambientale) è stato affidato al corpo di polizia municipale del comune di Palermo ed il pool di agenti destinato a tale servizio, nel corso degli ultimi anni, si è particolarmente distinto in brillanti operazioni che hanno portato alla individuazione ed al sequestro di numerose discariche abusive e di traffici di rifiuti speciali, dietro i quali, notoriamente, si addensano interessi criminali mafiosi;

l'attività del gruppo di agenti di polizia municipale operante in questo settore, veniva svolta d'intesa con la magistratura palermitana, con la quale gli agenti medesimi mantenevano i relativi contatti per la indispensabile collaborazione alle indagini;

purtuttavia, i successi non producevano un allargamento degli interventi del nucleo, ed anzi, più intensa si faceva l'attività del nucleo, più frequenti diventavano « le lamentele » più o meno ufficializzate nei confronti dell'amministrazione comunale che, addirittura, in qualche caso, è stata pure sollecitata ad intervenire, come quando, per esempio, veniva sottoposta a sequestro una area di proprietà e sotto il controllo di una azienda municipalizzata (Amap) nella quale venivano scaricati rifiuti fangosi di fognatura derivanti dai lavori per la rete fognante della città;

lentamente ma con pervicace costanza, si venivano quindi a determinare

condizioni « ambientali » particolari che a poco a poco hanno di fatto limitato l'operatività del *pool* di controllo delle di scariche abusive;

nello specifico, l'amministrazione comunale diramava una nota con la quale delegava a ufficiali superiori della polizia municipale i rapporti con la magistratura, fino a quel momento tenuti direttamente dagli agenti ed, infine, con separati provvedimenti, provvedeva a trasferire ad altri incarichi « più comodi » due degli agenti componenti il *pool* investigativo;

oggi, di fatto, la pattuglia di agenti che svolgono l'attività di controllo delle discariche abusive e di intercettazione dei traffici di rifiuti tossici non esiste più, anche se il Nopa continua ad operare ufficialmente ma senza risultati apprezzabili nel settore di cui sopra;

il quadro sin qui delineato dimostra come non su tutto il territorio nazionale gli amministratori locali la pensino allo stesso modo e siano in sintonia con la politica proposta dal Governo in ordine ai problemi della sicurezza, del contrasto alla criminalità, del controllo capillare del territorio e della repressione di qualsiasi traffico che dietro l'apparente liceità nasconde interessi criminali, se non addirittura mafiosi, se è vero come è vero che a Palermo l'amministrazione comunale ha, di fatto, reso inoffensivo uno strumento di controllo del territorio per il contrasto di una particolare forma di abusivismo che crea condizioni di allarme sociale e mette in pericolo la stessa salute dei cittadini —:

se quanto sta accadendo a Palermo, con riferimento ai fatti sopra esposti sia condiviso dal Governo e se la neutralizzazione, di fatto, della operatività del nucleo istituito dall'amministrazione comunale nel settore di intervento di cui sopra, sia compatibile con la politica che il Governo ha annunciato di voler perseguire per contrastare la criminalità in tutte le forme in cui essa si manifesta.

(2-01557) « Lo Presti, Fragalà, Simeone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

la società Poste italiane sta attuando un cosiddetto « Piano d'impresa » fortemente penalizzante per la città di Reggio Calabria;

in particolare, oltre alla riduzione di personale in quasi tutte le agenzie e nella sede, per circa cento posti di lavoro complessivi, il suddetto « Piano » comporta la soppressione del Cuas, Centro di raccolta delle operazioni di Banco Posta, presso cui operano centocinquanta addetti;

quanto sopra sta ingenerando un clima di diffusa preoccupazione e sconcerto tra la famiglie dei lavoratori interessati dal rischio della mobilità forzata e della cassa integrazione, tanto più in un contesto socioeconomico colpito e disgregato da ataviche condizioni di sottosviluppo, disoccupazione e pericolo di devianza criminale;

si minaccia di trasferire i servizi dei quali si annuncia lo smantellamento presso sedi di altre regioni che pur lamentano carenze di personale;

notevoli sarebbero i disagi che siffatte prefigurate decisioni arrecherebbero all'utenza — ove attuate — e che anche su questo si è appuntata l'attenzione delle forze sindacali, già legittimamente mobilitatesi in difesa dei posti di lavoro —:

come simili progetti di annientamento di importanti strutture già pubbliche si concilino con le intenzioni, reiteratamente dichiarate da parte del Governo, di voler creare nuova occupazione nel Sud — ed in particolare in Calabria, che ne è la regione più povera — e se non ritenga pertanto di dover tempestivamente ed energicamente intervenire al fine di impedire incomprensibili spoliazioni ai danni della città di Reggio.

(2-01558)

« Aloï ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

è giunta all'interrogante una grave segnalazione inerente il cattivo funzionamento dei servizi doganali dell'aeroporto di Malpensa;

la Sial spa, ditta con sede in Mondovì (Cuneo), aveva acquistato in Messico della merce necessaria alle sue linee produttive. La spedizione era avvenuta il giorno 16 dicembre 1998 da Guadalajara con corriere Kintetsu e la merce era arrivata all'aeroporto di Malpensa il 27 dicembre 1998. L'inizio delle operazioni doganali era previsto per le ore 8,30 del 28 dicembre 1998 con promessa di consegna della merce nel pomeriggio dello stesso giorno. Alle ore 14 la « Beta Trans » (ufficio incaricato dal corriere per i servizi doganali) informava la Sial che non era possibile ritirare la merce perché le operazioni doganali non erano state concluse causa eccessivo carico di lavoro della dogana. Alle ore 16 del medesimo giorno, dopo numerosi colloqui telefonici con corriere e con la « Beta Trans », la ditta interessata veniva a sapere che il ritiro della merce poteva essere effettuato solo il giorno 29 dicembre 1998 alle ore 8,30;

alle ore 8,30 del 29 dicembre 1998 il corriere incaricato si presentava presso gli uffici della « Beta Trans » per il ritiro dei documenti: sul momento veniva però informato che mancava l'ultimo visto della dogana per il rilascio degli stessi. A seguito di numerose telefonate di reclamo da parte della Sial tali documenti venivano infine rilasciati solo verso le ore 11 e la merce veniva messa a disposizione del corriere solo verso le 11,30. Il corriere era inoltre costretto a caricare da solo ed a mano tutta la merce;

in seguito a questa vicenda la spa Sial subiva numerosi danni quantificabili in lire 14.040.000 per la perdita di due giorni lavorativi durante i quali la linea di produzione è rimasta ferma in attesa delle materie prime, oltre ai danni causati dai costi straordinari del corriere, dai costi fissi derivanti dall'inattività della struttura produttiva, e dalla perdita di immagine della ditta nei confronti dei clienti a causa

del ritardo nella consegna del prodotto finito;

disservizi di ordine esclusivamente burocratico come quello illustrato sono assolutamente inaccettabili in quanto provocano gravi danni alle imprese italiane che operano con l'estero, con gravi ripercussioni sull'economia nazionale —:

quale sia la situazione dei servizi doganali nell'aeroporto di Malpensa con particolare riferimento ai tempi necessari per lo sdoganamento delle merci;

se siano al corrente di questi ritardi e quali provvedimenti intendano adottare per porvi rimedio.

(2-01559)

« Costa ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, nella seduta del 21 dicembre 1998, la legge n. 147 del 1998 a sostegno delle scuole materne private;

nella legge regionale in oggetto si ravvisano elementi sia di incostituzionalità sia di difformità rispetto alla legislazione nazionale, come per esempio: la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nonché dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge n. 444 del 1968 e degli articoli 331-341 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni non possono legiferare in materia di istruzione scolastica, ma soltanto in materia di assistenza scolastica definita anche « diritto allo studio ». Si rammenta che tale norma costituzionale non solo definisce, in modo tassativo, le materie rientranti nella potestà legislativa regionale, ma specifica altresì che le norme legislative regionali devono rispettare i principi fondamentali delle leggi dello Stato, nonché l'interesse nazionale e quello di altre regioni. Sotto il

profilo dei principi fondamentali della legislazione nazionale, l'ambito dell'assistenza scolastica è ben definito dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, attuativo della legge delega n. 382 del 1975, nonché dello stesso articolo 117 della Costituzione, ed è poi disciplinata, a livello regionale della Lombardia, dalla legge n. 31 del 1980. Recita testualmente questa norma nazionale che la materia dell'assistenza scolastica concerne « tutte le strutture, i servizi e le attività destinati a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi; gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psicofisici e l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari ». Come si può dunque ben vedere, si tratta di provvidenze ed interventi sempre direttamente a favore degli alunni, al fine di rendere effettivo per tutti, come esigono gli articoli 3 e 34 della Costituzione, l'esercizio del diritto allo studio, con particolare riguardo alle condizioni di partenza di chi è povero o in situazione di svantaggio psico-fisico. Non vi è insomma alcun riferimento, nella normativa nazionale attuativa dell'articolo 117 della Costituzione, a finanziamenti pubblici destinati a scuole private. Non a caso il TAR dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso n. 239 del 1996 promosso dal comitato bolognese « Scuola e Costituzione », dalla Chiesa evangelica metodista, dalla Comunità ebraica e dalla Chiesa cristiana avventista di Bologna contro la legge regionale n. 52 del 1995, e la delibera applicativa n. 97 del 1995, con cui veniva introdotto, nell'ambito regionale emiliano-romagnolo, il sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia, con lo scopo di sostenere finanziariamente le scuole dell'infanzia private, attraverso convenzioni tra comuni e singole scuole. Il TAR dell'Emilia-Romagna ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale della

legge e della delibera applicativa regionale, con riferimento agli articoli 33, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione non manifestamente infondata, argomentando, tra le altre cose, che « il legislatore regionale, fuoriuscendo dall'ambito della competenza assegnatagli dalla Costituzione, che limita il suo intervento all'assistenza scolastica ed all'istruzione artigiana e tecnica, ha inteso disciplinare la materia dell'istruzione ». Peraltro, mentre la legge regionale n. 97 del 1995 dell'Emilia-Romagna quanto meno disciplina il sistema integrato tra scuole materne pubbliche e private, quale parte di un ambito più generale concernente la regolamentazione del diritto allo studio, la legge lombarda n. 147 del 1998 si propone come normativa ben distinta dal diritto allo studio, tant'è vero che all'articolo 1, comma 3 (ossia nell'enunciazione delle finalità) è esplicitato che l'intervento finanziario previsto è « distinto ed integrativo » rispetto a quello concernente il diritto allo studio. Quindi, in questo passaggio molto significativo, il legislatore regionale lombardo dice chiaramente che la legge e le misure di sostegno finanziario in essa contemplate, sono cosa diversa dalle provvidenze relative al diritto allo studio. In altri termini, è evidente come, addirittura in sede di finalità e principi ispiratori, la legge si ponga nettamente ed espressamente al di fuori dall'ambito tassativamente individuato dall'articolo 117 della Costituzione (assistenza scolastica = diritto allo studio), e si ritagli arbitrariamente uno spazio non previsto (la disciplina delle scuole materne non statali e non comunali), che esorbita dalle proprie funzioni legislative per invadere arbitrariamente quelle dello Stato. D'altro canto, proprio in materia di scuole materne non statali (là dove, per esclusione, sono da intendere sia le scuole materne comunali sia quelle private), esiste una normativa legislativa nazionale (legge n. 444 del 1968 e decreto legislativo n. 297 del 1994, con particolare riguardo agli articoli 331-341) che stabilisce principi e requisiti fondamentali, in ordine ai limiti, ai criteri e alle priorità da rispettare nell'erogazione dei finanziamenti pubblici, per nulla richiamati e presi in considera-

zione dalla legge regionale 147, la quale, per contro, contempla finanziamenti regionali a pioggia a favore dei privati « a copertura del costo medio complessivo proiezione delle corrispondenti scuole statali presenti in Lombardia » (articolo 1, comma 3), sulla base di convenzioni che non garantiscono nulla quanto a *standard* di qualità. Per quanto concerne la legislazione nazionale del 1968, essa si muove tutta nell'ottica di consentire, in via eccezionale, finanziamenti pubblici, per il tramite delle convenzioni comunali, soltanto a quelle scuole materne private operanti in realtà territoriali disagiate per via della mancanza *in loco* di una scuola materna statale. Seguendo tale criterio, la legge regionale della Toscana prevede, ad esempio, che il 75 per cento del finanziamento regionale deve indirizzarsi verso quelle scuole site nei comuni sotto i 6.000 abitanti, là dove cioè il servizio statale della scuola materna manca effettivamente. Nessuna distinzione, tra comuni piccoli e grandi, ovvero tra aree fornite o sprovviste del relativo servizio, viene invece prevista dalla legge della regione Lombardia n. 147. Del resto, anche il più recente decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce delle priorità e dei criteri precisi per il finanziamento pubblico, mediante sussidi e provvidenze disposti dal ministero della pubblica istruzione, alle scuole materne non statali, quindi anche a quelle comunali e non solo a quelle private. In particolare, l'articolo 339 del decreto legislativo in commento prevede sussidi ministeriali a favore di quelle scuole materne, che « accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita »; tali sussidi, peraltro, necessitano del motivato parere del provveditore agli studi, del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, e vanno comunque a privilegiare le aree depresse (articolo 340 del decreto legislativo citato). Riassumendo, si può concludere che la legge lombarda n. 147 del 1998 non solo mira a disciplinare una materia di esclusiva competenza statale, esorbitando così dalle proprie at-

tribuzioni tassativamente delineate dalla Costituzione, ma, anche nel merito, pone in essere una disciplina della materia del tutto difforme dalle linee guida nazionali. Infatti, mentre le leggi statali richiamate riconoscendo il divieto costituzionale posto dall'articolo 33, comma 3, della Costituzione, consentono finanziamenti pubblici in via del tutto eccezionale (e previ appositi controlli e pareri da parte di organi pubblici) soltanto a quelle scuole non statali, che di fatto suppliscono alle inadempienze dello Stato rispetto all'istituzione di scuole materne in determinati territori comunali, privilegiando comunque quelle scuole che accolgono gratuitamente i bambini poveri, la legge n. 147 contempla un cospicuo finanziamento (20 miliardi solo per il 1999) sostanzialmente diretto a tutte le scuole private (gli unici requisiti richiesti sono la mancanza dei fini di lucro e l'apertura alla generalità dei cittadini, vedi comma 1 dell'articolo 2), dimenticando totalmente le scuole pubbliche comunali (anch'esse non statali), e non tenendo in alcun conto di quelle priorità di intervento finanziario stabilite dai principi legislativi nazionali; la legge regionale viola l'articolo 33, comma 3, della Costituzione. Occorre precisare, in primo luogo, che le scuole materne autonome, di cui parla la legge regionale in commento, sono solo scuole private (ossia né statali, né comunali), ancorché definite formalmente nel titolo come scuole « autonome ». È bene allora chiarire che le scuole materne in ragione della loro funzione preparatoria alla scuola elementare dell'obbligo, non possono in alcun modo essere indistintamente confuse nella categoria generale dei servizi sociali, poiché fanno parte a tutti gli effetti del comparto dell'istruzione. Pertanto devono valere, anche per le scuole materne, i limiti costituzionali che disciplinano i rapporti tra scuole pubbliche e private in tema di diritto all'istruzione scolastica. In particolare, si fa presente che l'articolo 33 della Costituzione, dopo aver stabilito come principi primari dell'istruzione scolastica (vedi commi 1 e 2) la libertà della conoscenza e dell'insegnamento e il compito della Repubblica di istituire scuole di ogni

ordine e grado, esige, conseguentemente, al comma 3, che le risorse economiche della collettività siano destinate a supportare esclusivamente la gestione della scuola pubblica, talché i privati possono sì istituire e gestire proprie scuole, ma a proprie spese, senza cioè chiedere soldi ad enti pubblici. Del resto l'espressione del costituente « senza oneri per lo Stato » è stata costantemente interpretata in questi 50 anni nel senso testé specificato. La ragione di fondo è che il diritto all'istruzione, quale diritto inviolabile della persona, deve essere garantito in concreto a tutti, nonché reso effettivo dalla Repubblica, ossia dal sistema pubblico (vedi articolo 34, commi 1 e 4, della Costituzione, che si ricollega, a sua volta, al principio generale di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione). In questo modo, la Costituzione vuole, da un lato, riconoscere e tutelare il diritto all'istruzione come diritto universale, dall'altro lato, assicurare le condizioni minime di uno Stato davvero democratico, attraverso un servizio scolastico pubblico pluralista, nel quale tutte le idee e culture abbiano possibilità di esprimersi e confrontarsi, talché il pensiero di ciascun cittadino, a cominciare dalla sua infanzia, sia veramente libero di formarsi criticamente (vedi anche articolo 21 della Costituzione); requisito questo che nessuna scuola privata, e quindi di tendenza, può garantire. È evidente, ad esempio, che, nella selezione del personale, la scuola cattolica, ed in generale qualsiasi scuola di parte o di tendenza, pone in essere delle discriminazioni sulle scelte religiose o ideologiche, nonché etiche attinenti altresì alla sfera della vita privata, degli insegnanti. Sicché i privati, che intendono attivare proprie scuole, ovvero i genitori, che intendono impartire ai loro figli un determinato indirizzo educativo o religioso, non accettando il pluralismo culturale ed il confronto dialettico della scuola pubblica, possono farlo, ma a condizione di non chiedere soldi alla collettività, in modo da non sottrarre risorse al servizio scolastico pubblico, il quale, è bene ricordarlo, non impone agli insegnanti scelte ideologiche o

religiose *a priori*. Malgrado la chiarezza del dettato costituzionale, la legge n. 147 si pone, nella sua interezza, in palese contrasto con l'articolo 33, comma 3, prevedendo espressamente finanziamenti regionali, quindi pubblici (ossia risorse della collettività), destinati direttamente alle scuole materne non statali e non comunali, ossia private, fino al punto di integrare totalmente (addirittura con il rischio concreto di donare soldi in eccesso) i costi di gestione (visto che al comma 3 dell'articolo 1 della legge si parla di copertura del costo medio complessivo pro-sezione delle corrispondenti scuole statali presenti in Lombardia); la legge regionale viola l'articolo 3 della Costituzione. È evidente che in questo modo, la legge regionale della Lombardia in oggetto, non rispettando l'ambito costituzionale che le compete, determina un impegno di spesa pubblica a favore delle scuole materne private, abnorme e del tutto ingiustificato (con eventuali profili di responsabilità amministrativa contabile censurabili davanti alla Corte dei conti) oltre che, come detto, costituzionalmente illegittimo: 20 miliardi per il prossimo anno e 60 miliardi in totale per il prossimo triennio con possibilità di rinnovo tacito delle convenzioni previste alla scadenza dei tre anni e conseguente presumibile ulteriore spesa di 60 miliardi nel triennio successivo. Quest'ultimo elemento è in contrasto con il dettato dell'articolo 6 della legge n. 537 del dicembre 1993, ribadito dall'articolo 44 della legge n. 724 del dicembre 1994, che vieta il rinnovo tacito delle convenzioni stipulate dalla pubblica amministrazione con soggetti privati. Inoltre, la regione Lombardia, nella legge di bilancio per il 1999, destina al settore specifico che le compete, ossia l'assistenza scolastica (in cui rientrano tutte le prestazioni sopra menzionate preordinate a garantire in senso universale il diritto allo studio) la cifra di 11,9 miliardi, che pare del tutto sproporzionata ed inadeguata rispetto ai ben 20 miliardi destinati alle sole scuole materne private. Ne deriva una disparità di trattamento, che va a favorire esclusivamente coloro che decidono di iscrivere i propri figli presso le scuole

materne private della Lombardia, a detrimento invece di tutti i cittadini lombardi titolari del diritto allo studio. Oltre tutto tale disparità non può nemmeno essere motivata sulla base di alcun criterio di razionalità, dal momento che il finanziamento previsto rischia di andare davvero a chiunque, data l'assoluta mancanza di *standard* e requisiti minimi richiesti. Sotto questo profilo, il modello di convenzione allegato alla legge n. 147 è configurato come una scatola vuota (basti confrontarlo con il modello di convenzione accolto invece dalla legge n. 92 del 1995 dell'Emilia-Romagna), talché possono essere sufficienti anche scarsi requisiti organizzativi affinché un soggetto privato, gestore di una scuola materna, possa ottenere cospicui finanziamenti da parte della collettività, sottratti così ad altri servizi; la legge in esame viola gli articoli 5 e 128 della Costituzione e la legge n. 142 del 1990. L'articolo 2, comma 7, della legge regionale in commento viola palesemente il principio costituzionale e legislativo dell'autonomia degli enti locali. Viene infatti previsto che, là dove il comune non stipuli la convenzione con la scuola materna privata operante nel proprio territorio, quest'ultima può convenzionarsi direttamente con la regione, ricevendo direttamente il relativo contributo. È evidente che detta previsione lede le potestà politiche dei comuni, i quali, ad esempio, nel pieno esercizio della propria autonomia decisionale, potrebbero determinarsi nel senso di non chiedere soldi alla regione per convenzionarsi con una scuola privata, ma di razionalizzare le proprie risorse per garantire direttamente, attraverso una scuola materna comunale, il relativo servizio. Di conseguenza, il ruolo dei comuni, anche rispetto alla gestione dei servizi alla persona (articolo 9 della legge n. 142 del 1990), viene ad essere fortemente penalizzato, tenuto altresì conto degli inadeguati finanziamenti regionali per organizzare, a favore delle rispettive comunità locali, i servizi e le prestazioni preordinati al diritto allo studio (trasporti, mense, eliminazione di barriere architettoniche, provvidenze per favorire l'acquisto

dei libri di testo). Sull'altro versante, la regione Lombardia, anziché limitarsi, come esigono i principi costituzionali e legislativi in tema di decentramento amministrativo, ad un ruolo di indirizzo politico e di coordinamento generale, si ritaglia, con questo passaggio normativo anticostituzionale, uno spazio di gestione diretta di servizi alla persona scavalcando totalmente le funzioni istituzionali dei comuni; la legge regionale n. 147 viola altresì il principio di buona amministrazione e di imparzialità sancito dall'articolo 97. In particolare, tale legge, nel prevedere finanziamenti pubblici a soggetti privati, non vincola contestualmente questi ultimi ad un miglioramento complessivo del servizio a favore dell'utenza, a cominciare ad esempio dall'obbligo, per la scuola materna privata, che beneficia del finanziamento, di abbassare le tariffe a carico dell'utenza stessa. Inoltre non vi sono nemmeno garanzie rispetto all'obbligo della scuola materna privata beneficiaria del finanziamento pubblico di accogliere gratuitamente soggetti poveri né di accogliere bambini portatori di handicap. Pertanto, la legge in commento, non prevedendo a carico degli enti privati gestori tali obblighi preordinati ad assicurare la cura dell'interesse generale nella gestione delle risorse pubbliche, non garantisce alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti più deboli della popolazione, il libero accesso al servizio della scuola materna, con conseguente violazione del principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa —:

quali iniziative intenda adottare, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di bloccare l'entrata in vigore di questa legge e di ripristinare il rispetto della Costituzione se del caso anche attraverso un ricorso alla Corte costituzionale, per risolvere il conflitto di attribuzioni tra Stato e regione Lombardia.

(2-01560) « Giordano, Lenti, Buffo, Gardiol, Villetti, Crema, Vignali, Sbarbati, Mazzocchin ».